

Novità riguardanti il reddito delle persone fisiche

Legge di Bilancio 2026

- 01** Riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione
- 02** Nuove imposte sostitutive su premi di produttività, incrementi salariali, e maggiorazioni notturno/festive
- 03** Incremento valore buoni pasto a 10 euro
- 04** Novità in materia di locazioni brevi
- 05** Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
- 06** Aumento dell'imposta sostitutiva per il regime dei neo-residenti
- 07** Aumento soglia lavoro dipendente regime forfettario
- 08** Disposizioni in materia di criptovalute
- 09** Innalzamento e maggiorazioni ISEE per misure di sostegno specifiche



01 *Riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione*

La legge di bilancio interviene sulla struttura dell'IRPEF riducendo dal 35% al 33% la seconda aliquota, applicabile ai redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.

► art. 1, commi 3 e 4

| Scaglioni di reddito | Aliquote |
|------------------------|----------|
| fino a € 28.000 | 23% |
| da € 28.000 a € 50.000 | 33% |
| oltre € 50.000 | 43% |

Inoltre, viene modificato l'articolo 16-ter del TUIR, ampliando il perimetro dei limiti alla fruizione delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a **200.000 euro**, per i quali la detrazione dall'imposta lorda è ridotta di **440 euro** in relazione ai seguenti oneri:

a. **Spese con detrazione al 19%**

Rientrano tutte le spese detraibili al 19% previste dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, con esclusione delle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c).

Sono esclusi dalla riduzione anche i benefici con aliquote superiori al 19% (es. bonus edilizi)

b. **Erogazioni liberali ai partiti politici**

Le erogazioni liberali ai partiti, disciplinate dall'art. 11 del D.L. 149/2013, restano detraibili nella misura del 26% per importi compresi fra 30 e 30.000 euro annui, ma vengono ricomprese nel nuovo meccanismo di riduzione della detrazione

c. **Premi assicurativi contro eventi calamitosi**

Sono interessati anche i premi assicurativi detraibili ai sensi dell'art. 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. 34/2020 (rischio eventi calamitosi).

02 *Nuove imposte sostitutive su premi di produttività, incrementi salariali, e maggiorazioni notturno/festive*

È prevista un'ulteriore riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alla partecipazione agli utili: l'aliquota, già fissata al 5% per il 2025, scende ulteriormente all'1% per gli anni 2026 e 2027, entro il limite di euro 5.000. Si ricorda che la misura deroga all'aliquota ordinaria del 10 per cento prevista per un limite massimo di euro 3.000.

► art. 1, commi da 7 a 12 e 237

È prorogata l'agevolazione prevista per i dividendi derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato: tali dividendi, entro il limite annuo di euro 1.500, sono esenti dall'imposta sui redditi nella misura del 50% del loro ammontare.

Sono inoltre introdotte due nuove imposte sostitutive dell'Irpef e delle relative addizionali, valide esclusivamente per le erogazioni nell'anno 2026:

- un'imposta del 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, destinata ai lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente fino a euro 33.000 nel 2025
- un'imposta del 15 per cento sulle maggiorazioni e sulle indennità relative al lavoro notturno, festivo, prestato nei riposi settimanali e ai turni, entro il limite annuo di euro 1.500, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a euro 40.000.

Le misure mirano a favorire l'aumento salariale e a incentivare la produttività dei lavoratori.

03 *Incremento valore buoni pasto a 10 euro*

Si innalza da euro 8 a euro 10 il valore dei buoni pasto elettronici escluso da imposizione, intervento che rappresenta il primo aggiornamento dal 2019 e che appare connesso, quantomeno in via di fatto, all'aumento del livello inflattivo registrato negli ultimi anni.

▶ art. 1,
comma 14

04 *Novità in materia di locazioni brevi*

Nella versione iniziale della norma era previsto un aumento generalizzato dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi, con il passaggio dal 21% al 26% per tutti i contribuenti, già a partire dal primo immobile e senza alcuna eccezione.


▶ art. 1,
comma 17


La versione definitiva del provvedimento introduce però un correttivo importante.

Il nuovo assetto prevede infatti che l'aliquota del 21% resti applicabile esclusivamente al primo immobile locato per finalità turistiche, anche nel caso in cui la locazione avvenga tramite agenzie immobiliari o piattaforme digitali dedicate agli affitti brevi, nel corso del periodo d'imposta.

L'aliquota del **26%** trova invece applicazione a partire **dal secondo immobile**.

Con le nuove modifiche, inoltre, **dal terzo immobile in poi** l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, con conseguente qualificazione del reddito come **reddito d'impresa**.





05 *Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione e energetica degli edifici*

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato le agevolazioni così come già previste dalla Legge di Bilancio 2025, facendo di fatto slittare di un anno l'entrata in vigore delle aliquote meno favorevoli che, secondo la precedente Legge di Bilancio, sarebbero dovute entrare in vigore già a partire dall'anno 2026.

▶ art. 1,
comma 22

In particolare, anche per l'anno 2026, le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo di cui all'art. 16-bis del TUIR, le spese di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e le spese di riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16 del DL 63/2013 saranno detraibili nel limite di 96.000 euro con aliquota pari al 36%, salva la possibilità di sfruttare l'aliquota del 50% nel caso in cui tali spese siano riferite a interventi eseguiti sull'abitazione principale.

Le aliquote meno favorevoli, pari rispettivamente al 30% e 36%, inizialmente previste per gli anni 2026 e 2027, saranno applicate solamente per le spese sostenute nell'anno 2027.

Per l'anno 2026, viene confermato anche il c.d. "bonus mobili", mentre il superbonus resta ormai applicabile solamente agli interventi eseguiti sugli immobili ubicati nei comuni colpiti da eventi sismici.

06 *Aumento dell'imposta sostitutiva per il regime dei neo-residenti*

La legge di Bilancio 2026 interviene sul regime dei "neo-residenti" previsto dall'articolo 24-bis del TUIR, incrementando l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero da parte delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo l'entrata in vigore della norma.

▶ art. 1,
commi 25 e 26

In particolare, l'imposta forfettaria annua passa **da 200.000 a 300.000 euro**, mentre l'importo ridotto applicabile ai familiari che optano per l'estensione del regime aumenta **da 25.000 a 50.000 euro**. Le nuove soglie si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza civilistica ai sensi dell'art. 43 c.c. successivamente all'entrata in vigore della legge.

La tutela del regime previgente sarà limitata ai contribuenti che hanno acquisito la residenza in Italia **entro il 31 dicembre 2025**. Dal **1° gennaio 2026**, invece, opereranno gli importi maggiorati, pur con primo anno fiscale di applicazione nel 2026 e versamento nel 2027.

Per garantire maggiore certezza agli individui che stanno pianificando il trasferimento, la disciplina potrebbe essere affinata al fine di identificare più chiaramente il confine tra il

vecchio e il nuovo regime, introducendo criteri più oggettivi per verificare il trasferimento di residenza, come ad esempio l'iscrizione anagrafica, l'avvio formale delle procedure per il visto o la presentazione dell'interpello probatorio previsto dal comma 3 dell'art. 24-bis TUIR entro la fine dell'anno.

07 *Aumento soglia lavoro dipendente regime forfettario*

Anche per l'anno 2026 viene prorogata la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

▶ art. 1,
comma 27

08 *Disposizioni in materia di criptovalute*

Dal 2026, le plusvalenze derivanti da cessione di criptovalute (quali, ad esempio, Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute tradizionali (altcoin), Stablecoin non denominate in euro (ad esempio USDT, USDC), Token DeFi e NFT) saranno tassate con aliquota del 33%.

▶ art. 1,
commi da 29
a 31

Le plusvalenze derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro — ovvero stablecoin regolamentate secondo il regolamento europeo MiCAR — continueranno a essere tassate al 26%.

Infine, viene stabilito che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominata in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

09 *Innalzamento e maggiorazione ISEE per misure di sostegno specifiche*

Per il 2026, è previsto l'innalzamento della franchigia ISEE della casa di abitazione da euro 52.500 a euro 91.500 (200.000 euro per i residenti nelle città metropolitane), con una maggiorazione di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al primo, misura applicabile ai soli fini di Adi, SFL, assegno unico, bonus nido e bonus nuovi nati. L'intervento è finalizzato a favorire l'accesso a tali prestazioni da parte dei nuclei economicamente più deboli.

▶ art. 1,
comma 208

Legge di bilancio 2026: leggi anche

[Agevolazioni fiscali: interventi edilizi, iper ammortamenti e altre novità in tema di agevolazioni](#)

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 1](#)

[Norme riguardanti il reddito di impresa - parte 2](#)

[Novità in materia di IVA](#)

Guido Sesani - Partner
guido.sesani@it.andersen.com

Paolo Lucarini - Partner
paolo.lucarini@it.andersen.com

Ciro Eligiato - Senior Manager
ciro.eligiato@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®